

Modifica della determinazione n. 21 di data 3 luglio 2019 del Dirigente dell'Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia avente ad oggetto "L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo di euro 755.683,52 all'Ente proprietario della scuola dell'infanzia di Andalo per i lavori di riqualificazione e ampliamento dell'edificio sede della scuola dell'infanzia."

Determinazione n. 63 del 15/11/2019

Modifica della determinazione n. 21 di data 3 luglio 2019 del Dirigente dell'Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia avente ad oggetto "L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo di euro 755.683,52 all'Ente proprietario della scuola dell'infanzia di Andalo per i lavori di riqualificazione e ampliamento dell'edificio sede della scuola dell'infanzia."

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 66/2019-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 63 DI DATA 15 Novembre 2019

UMSE SCUOLA E SERVIZI INFANZIA

OGGETTO:

Modifica della determinazione n. 21 di data 3 luglio 2019 del Dirigente dell'Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia avente ad oggetto "L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2.

Assegnazione di un contributo di euro 755.683,52 all'Ente proprietario della scuola dell'infanzia di Andalo per i lavori di riqualificazione e ampliamento dell'edificio sede della scuola dell'infanzia."

RIFERIMENTO : 2019-I065-00080

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 4

LA DIRIGENTE

- vista la propria determinazione n. 21 di data 3 luglio 2019, con la quale si è provveduto a concedere un contributo di euro 755.683,52 all'Ente proprietario della scuola dell'infanzia di Andalo per i lavori di riqualificazione e ampliamento dell'edificio sede della scuola dell'infanzia;
- vista la richiesta pervenuta in data 14 novembre 2019 prot. n. 712810 da parte dell'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Andalo, di subentrare alla Parrocchia Santi Vito, Modesto e Crescenzia di Andalo, Ente proprietario, come soggetto beneficiario del contributo concesso per i lavori di riqualificazione e ampliamento dell'edificio sede della scuola dell'infanzia;
- considerato che è l'Ente gestore il soggetto che intende assumere a proprio carico gli oneri, sia di natura esecutiva sia di carattere economico-finanziario, dell'intervento;
- dato atto che l'art. 9 dell'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta Provinciale n. 628 del 20 aprile 2015 e s.m.i., che ha approvato i criteri e le modalità di concessione di tali contributi,

prevede che gli interventi oggetto di agevolazione possano essere eseguiti anche dall'ente gestore assumendosene i relativi oneri;

- vista la documentazione pervenuta in data 14 novembre 2019 prot. n. 712810, resasi necessaria nel caso in cui il beneficiario della domanda di contributo sia un ente gestore non proprietario;
- vista la richiesta di informazioni prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0077100_20191114 effettuata in data 14 novembre 2019 ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice antimafia) e s.m.i. nei confronti dei soggetti ivi previsti e considerato che l'art. 92, c. 2 e 3, della normativa stabilisce che decorso il termine ivi previsto le Amministrazioni procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, fermo restando che i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;
- dato quindi atto che la concessione del contributo è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, potendo essere revocata in caso di esito sfavorevole della verifica antimafia in corso;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni;
- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la deliberazione n. 83 di data 31 gennaio 2019 con la quale la Giunta Provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, ed in particolare le disposizioni dell'art. 39, Sezione VI, Capo VI, Parte Prima, e dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n. 4/2;

RIFERIMENTO : 2019-I065-00080

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 4

- visto che gli interventi non sono soggetti agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234,

D E T E R M I N A

- 1) di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, l'impegno di spesa n.207732 assunto con la propria determinazione n. 21 di data 3 luglio 2019 sul capitolo 251050 dell'esercizio finanziario 2020 - fondo pluriennale vincolato 2019, nella sola parte relativa all'individuazione del soggetto beneficiario del contributo;
- 2) di confermare la concessione del contributo per i lavori di riqualificazione e ampliamento dell'edificio sede della scuola dell'infanzia, di proprietà della Parrocchia Santi Vito, Modesto e Crescenzia di Andalo, all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Andalo, codice fiscale 80010430223, posto che quest'ultimo ha presentato la documentazione resasi necessaria nel caso in cui il beneficiario della domanda di contributo sia un ente gestore non proprietario;
- 3) di dare atto che la concessione del contributo è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, potendo essere revocata in caso di esito sfavorevole della verifica antimafia in corso;
- 4) di dare atto che il procedimento avviato termina con la data del presente provvedimento e che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet istituzionale della Provincia in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- 6) di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione agli enti interessati tramite lettera;
- 7) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2019-I065-00080

Pag 3 di 4 KB

Num. prog. 3 di 4

Non sono presenti allegati parte integrante LA DIRIGENTE

Emanuela Maino RIFERIMENTO : 2019-I065-00080

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 4